

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 11 luglio 2022, n. 113

Autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico, tramite condotta sottomarina, delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di "Rodi Garganico Marina". D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18/2012.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- l'allora competente Provincia di Foggia, con Determina Dirigenziale n. 4098 del 11/12/2009, ha rilasciato, in favore dei Sindaci dei Comuni di Rodi Garganico e di Ischitella, l'autorizzazione allo scarico a mare, tramite condotta sottomarina, delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di "Rodi Garganico Marina, ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n.152/2006;
- il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 18/2012, con nota prot. 3492 del 30/07/2012, ha chiesto alla Provincia di Foggia la documentazione tecnica degli impianti di depurazione ricadenti nel proprio ambito territoriale;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. 833389 del 18/11/2013, ha trasmesso alla Regione Puglia la documentazione amministrativa relativa agli impianti di depurazione di sua competenza, ritenuta carente ai fini istruttori;
- i sindaci pro tempore dei Comuni di Rodi Garganico e di Ischitella, con nota congiunta prot. 12670 del 27/11/2012, hanno richiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico;
- il Servizio tutela delle acque della regione Puglia, con nota n. 941 del 04/03/2014, ha chiesto ad AQP la documentazione tecnica integrativa, al fine di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- nell'impostazione iniziale del PTA (2009-2015), l'agglomerato sotteso all'impianto di depurazione in esame era costituito dai seguenti nuclei abitativi: Lido del Sole, Foce Varano e Largolungo (le ultime due località appartenenti al Comune di Ischitella) con carico generato pari a 5.225 AE e una potenzialità dell'impianto di depurazione stimata pari a 20.000 AE (cfr. scheda agglomerato);
- la Regione, medio tempore, con DGR 188 del 28/12/2012, ha modificato l'iniziale agglomerato, ricomprendendovi anche le località turistiche del Comune di Cagnano Varano, vale a dire Capojale e Isola Varano; a tale modifica la Regione è giunta dopo aver esplorato, con esito negativo, la possibilità di collegare le succitate località turistiche all'agglomerato di Cagnano Varano; ciò è avvenuto a seguito di un'attenta valutazione delle caratteristiche dei luoghi, dei vincoli esistenti e degli impedimenti di ordine tecnico ed economico alla realizzazione della soluzione prospettata;
- la modifica apportata al PTA con la predetta DGR ha finito per ampliare l'agglomerato afferente all'impianto di Lido del sole, incrementandone il carico generato;
- da quella data in poi si sono susseguite una serie di interlocuzioni istituzionali nell'ambito delle procedure inerenti all'approvazione dei progetti di potenziamento e adeguamento normativo del depuratore in esame, necessitante di interventi di manutenzione straordinaria sia sulla linea acque che su quella fanghi, ritenuti indispensabili per conseguire il rispetto dei valori limite allo scarico e il contenimento delle emissioni odorigene;
- la prima previsione progettuale, già di livello esecutivo, risalente al 2013 e proposta da tecnici incaricati dal Comune di Cagnano Varano, veniva integrata a seguito delle intese raggiunte in un incontro tenutosi presso la Regione Puglia in data 12/12/2014 (integrazioni rese necessarie per riscontrare le richieste del Comune di Rodi Garganico);
- il progetto, integrato con le nuove opere per il contenimento delle emissioni odorigene, è stato poi trasmesso, a luglio 2015, al Comune di Rodi Garganico per il parere di competenza;
- la proposta progettuale così integrata non ha comunque trovato il favorevole accoglimento da parte del Comune di Rodi Garganico, anche dopo aver ulteriormente introdotto una diversa tecnologia di processo

depurativo che consentisse di contenere gli interventi di adeguamento all'interno dell'attuale area di sedime dell'impianto;

- la conferenza di servizi convocata dal Comune di Cagnano Varano alla fine del 2016 e avente ad oggetto l'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione, non è riuscita a comporre le divergenze del Comune di Rodi Garganico che ha espresso la volontà di delocalizzare l'attuale impianto di depurazione;
- il quadro di incertezza sulla effettiva realizzabilità degli interventi progettuali di adeguamento impiantistico ha finito inevitabilmente per incidere sul procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione allo scarico;
- nel mentre si effettuavano le valutazioni sul progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione, la scrivente Sezione, con nota prot. 941 del 04/03/2014, ha richiesto ad AQP una serie di integrazioni documentali; richiesta successivamente reiterata con nota prot. 6573 del 17/11/2016 e riscontrata dall'AQP con missiva prot. 41475 del 06/04/2017, acquisita in atti al prot. 2982 del 18/04/2017;
- a ciò sono seguiti il sopralluogo sull'impianto a cura di personale dell'AIP effettuato in data 17/07/2017 e la convocazione, nel 2018, di tavoli tecnici da parte della Regione Puglia, finalizzati a ricercare soluzioni per le problematiche degli impianti di depurazione Rodi Garganico 1 e 2;
- Il primo dei due tavoli, tenutosi in data 27/03/2018, ha affrontato perlopiù i problemi di natura espropriativa dell'area di sedime dell'impianto di Rodi Garganico 1; il secondo tavolo, svolto in data 10/05/2018, ha affrontato, invece, il tema della delocalizzazione dell'impianto di Lido del Sole a cui hanno fatto seguito, come da intese, le richieste formali dei due Sindaci del Comune di Rodi Garganico e Ischitella;
- nel prosieguo del 2018, si sono succedute una serie di interlocuzioni tra la Sezione, l'AIP e l'AQP finalizzate a conoscere lo stato di avanzamento della redazione di uno studio di fattibilità inerente alla delocalizzazione dell'impianto;
- parallelamente, sul fronte degli interventi di adeguamento del depuratore di Rodi Garganico 2 Marina (Lido del Sole), l'AQP, con nota prot 98715 del 02/10/2018, ha chiesto al Comune di Cagnano Varano, soggetto attuatore della fase di progettazione definitiva ed esecutiva dei summenzionati interventi, aggiornamenti circa lo stato dell'arte del progetto esecutivo.
- l'AIP ha successivamente richiesto al Comune di Cagnano Varano notizie sul progetto esecutivo, giusta nota prot. 5184 del 08/11/2018;
- l'AQP, con nota prot. 126311 del 12/12/2018, acquisita in atti al prot. 14623 del 14/12/2018, ha trasmesso il Piano di Gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- il Comune di Rodi Garganico, con nota prot. 5915 del 09/06/2020, ha chiesto aggiornamenti sullo stato di attuazione delle intese raggiunte sulla delocalizzazione dell'impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 Marina (Lido del Sole);
- la Regione, con DGR 1052 del 02/07/2020, ha modificato le previsioni del PTA relativamente agli agglomerati serviti dai due depuratori di Rodi Garganico 1 e 2 Marine, creando un unico agglomerato e prevedendo la realizzazione di un unico impianto consortile in sostituzione di questi ultimi e di quello di Ischitella; con la medesima DGR, inoltre, si stabilivano tempistiche entro le quali AQP avrebbe dovuto trasmettere i progetti di fattibilità tecnico economica del nuovo impianto di depurazione consortile e della rifunzionalizzazione/ adeguamento della relativa condotta sottomarina;
- ha fatto seguito la nota di sollecito di questa Sezione prot. 9053 del 10/09/2020;
- l'AQP, con nota prot. 60757 del 28/09/2020, ha trasmesso il disciplinare di gestione provvisoria inerente ad un intervento di manutenzione straordinaria programmata su alcune sezioni principali dell'attuale configurazione impiantistica (comparto di equalizzazione, biologico e di sedimentazione secondaria), al fine di assicurarne il corretto funzionamento;
- questa Sezione, con nota prot. 10170 del 06/10/2020, ha convocato un tavolo tecnico per condividere con gli altri Enti interessati il disciplinare di gestione provvisoria trasmesso da AQP; la riunione è stata svolta in data 12/10/2020, giusto verbale trasmesso con nota prot. 10418 del 13/10/2020;
- l'AQP, con successiva nota prot. 65836 del 19/10/2020, ha trasmesso il disciplinare di gestione provvisoria integrato con le indicazioni formulate durante la riunione del 12/10/2020;

- l'AIP, dopo aver acquisito il progetto di fattibilità tecnico economico inerente al nuovo depuratore consortile da AQP, ha indetto la conferenza di servizi preliminare ex art. 14 comma 3 della L. 241/90, al fine di acquisire dai soggetti interessati le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le necessarie autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominate; la determinazione conclusiva della cds è stata trasmessa da Aip con nota prot 3243 del 24/06/2021;
- l'AQP, con nota prot. 26327 del 20/04/2021, ha comunicato l'avvio, a far data dal 26 aprile 2021, della gestione provvisoria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria programmati;
- l'AQP, con successiva nota prot. 42496 del 28/06/2021, ha trasmesso il certificato di ripristino della gestione ordinaria con decorrenza dal 07/06/2021;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 10424 del 02/09/2021, ha diffidato il Comune di Cagnano Varano a trasmettere il progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto di depurazione di Lido del Sole;

ATTESO CHE:

- l'impianto di depurazione è ubicato nella parte a sud – ovest dell'abitato di Rodi Garganico, a confine con il territorio del vicino comune di Ischitella, su area di proprietà comunale destinata dal vigente P.R.G. come zona "F1 - Attrezzature pubbliche"; il depuratore sarà oggetto di un intervento di adeguamento/potenziamento (P1129) che ha da ultimo ottenuto l'autorizzazione alla spesa da parte di AIP, giusta DD 120 del 24/05/2022;
- le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto, sono convogliate tramite un collettore emissario della lunghezza di circa 300 m alla condotta sottomarina a servizio dell'impianto in oggetto, per essere poi rilasciate nel Mare Adriatico nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 566.656,72 E, 4.643.688,09 N; (41°56'32,46"N, 15°48'14,88"E – nel sistema WGS84);
- dagli elaborati e dalla documentazione prodotta agli atti di questo Servizio (cfr disciplinare di gestione provvisoria ultimamente redatto da AQP), si rileva che l'impianto di depurazione in esame si compone di una linea cosiddetta invernale (linea acque 1 - per basse portate) che attualmente risulta fuori esercizio e di una linea estiva (linea acque 2) dimensionata per trattare un carico organico di circa 20.000 AE ed una portata media di 133 mc/h;
- lo scarico è assoggettato ai limiti di cui alla tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché ai limiti di tab. 3 del medesimo allegato, applicabili in presenza di scarichi di acque di processo in fogna nera;
- Il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi e con stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- La filiera di trattamento attualmente presente è la seguente:

Linea acque

- Grigliatura fine;
- Sollevamento iniziale;
- Bacino combinato (linea acque 1);
- Grigliatura fine, equalizzazione, dissabbiatura e disoleatura (linea acque 2);
- Comparto Biologico (linea acque 2)
- Disinfezione finale con ipoclorito di sodio;

Linea fanghi

- Stabilizzazione aerobica;
- Post-ispessimento;
- Disidratazione meccanica;
- Letti di essiccamento di emergenza;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, è emerso che gli AE serviti si siano attestati su 4.661 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 337.000 mc/anno (923 mc/giorno ~ 38 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato (annualità 2020, 2021 e primo trimestre 2022) è emerso un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico dei parametri di tab. 1 e tab. 3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006, fatta eccezione per i seguenti superamenti:
 - nel 2020 un solo superamento dei parametri di tab. 1 su 10 accertamenti analitici condotti da Arpa;

- nel 2021, su 12 rapporti di prova, sono stati accertati due superamenti dei valori limite del parametro "E. Coli";
- dall'esame dei bollettini mensili sulla qualità delle acque di balneazione redatti da Arpa Puglia durante le stagioni balneari del 2020, 2021 e aprile – maggio 2022, non sono stati rilevati superamenti delle soglie microbiologiche (Enterococchi intestinali ed E. Coli) di cui al D.Lgs. 116 del 30/05/2008 e DM 30/03/2010 e ss.mm.ii. in tutto il paraggio di Rodi Garganico;
- l'area costiera di Rodi Garganico non è oggetto del monitoraggio di *Ostreopsis ovata*;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di adottare**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Rodi Garganico Marina, mediante condotta sottomarina, nel punto di scarico ha le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 566.530,32 E, 4.644.202,93 N; (41°56'49,19"N, 15°48'9,60"E – nel sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a) l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b) l'eventuale avvio dei lavori di potenziamento dell'impianto, in vigenza del presente provvedimento, dovrà essere comunicato formalmente dal RUP con un preavviso di almeno 60 giorni, allegando il disciplinare di gestione provvisoria ed il disciplinare di collaudo funzionale, redatti ai sensi del RR n. 13/2017, soprattutto lì dove si prevedano interferenze significative con la normale conduzione dell'impianto e il mancato rispetto dei valori limite allo scarico applicabili;
4. **di stabilire che l'AQP osservi** le seguenti prescrizioni:
 - a) **entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto dovrà trasmettere:
 - il Piano di manutenzione della condotta sottomarina;
 - il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - Attestazione di avvenuta installazione e funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in ingresso/uscita;

- b) **entro 180 giorni** dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017; il PM dovrà essere validato da Arpa Puglia;
- c) l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed **i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml)**, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
- d) nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 4c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;
- e) ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1, di cui 3 comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- f) **in attesa della validazione del PM**, dovrà continuare ad effettuare il monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
- g) la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale, nelle more della piena operatività del PM; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- h) con la medesima cadenza annuale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e condotta sottomarina;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- i) qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione provvisoria o speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- j) il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che

dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;

- k) il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

5. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- a) effettui le **registrazioni e la conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione**;
- b) attivi e renda pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- c) adotti le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- d) i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- e) l'impianto dovrà essere impiegato per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 (da applicarsi solo alla gestione ordinaria), qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- f) dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g) lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

6. di stabilire che nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico rappresentato dal diffusore della condotta sottomarina vigono i divieti di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;

7. di impegnare Arpa Puglia:

- a) sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 3 (tre) **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA** (E. coli 5.000 UFC/100 ml);
- b) a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c) a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

8. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n.

13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

9. di impegnare i Comuni di Rodi Garganico, di Ischitella e di Cagnano Varano, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Foggia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

10. di impegnare i Comuni di Rodi Garganico, di Ischitella e di Cagnano Varano ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

11. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

12. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

13. di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

14. di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

15. di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

16. di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia ed ai Comuni di Rodi Garganico, di Ischitella e Cagnano Varano;

17. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 11 fasciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia ed ai Comuni di Rodi Garganico, di Ischitella e Cagnano Varano;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti